



OM 11.01-2016

Ordinanza municipale

Censimento e rilevamento dati

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- gli artt. 192 LOC e l'art. 44 RALOC;
- Legge e Regolamento di applicazione alla legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP e RLPDP);
- Regolamento cantonale concernente il controllo delle attività economiche;
- Legge e Ordinanza sul Censimento federale della popolazione
- Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRA) e Legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione;

ordina:

Art. 1 **Rilevamento dati stabili/persone/cose**

La presente ordinanza disciplina il rilevamento di dati da parte del Municipio, per il tramite dei suoi servizi amministrativi al fine di mantenere le banche dati aggiornate per le proprie necessità e per l'espletamento dei compiti previsti da leggi superiori.

Art. 2 **Mezzi di rilevamento dati**

Il rilevamento dei dati può avvenire sia in forma cartacea, a mezzo questionari di censimento, sia in forma elettronica con questionari da compilare online o da stampare al domicilio e ritornare via posta o posta elettronica.

I questionari, se cartacei, sono inviati in busta chiusa e devono essere ritornati come indicato.

Le indagini elettroniche sono realizzate via internet, il contenuto è identico ai questionari stampati su carta.

Art. 3 **Oggetti del censimento/rilevamento dati**

Possono essere oggetto di censimento o di rilevamento dati tutti quei dati che servono all'amministrazione comunale per l'espletamento dei propri compiti



Art. 4 Violazione dell'obbligo di informare - informazioni non veritiere

Chi viola l'obbligo di informare o non ritorna i questionari viene richiamato e diffidato per iscritto.

Art. 5 Contravvenzioni

Coloro che non ritornano i questionari e i censimenti debitamente compilati entro i termini indicati sono punibili con una multa, emessa dal Municipio, fino ad un massimo di CHF 500.-.

Coloro che ritornano i questionari e i censimenti contenenti informazioni non veritiere sono punibili con una multa, emessa dal Municipio, fino ad un massimo di CHF 5'000.-.

Art. 6 Ricerca di informazioni mancanti

La tassa per gli oneri supplementari cagionati all'amministrazione comunale per ottenere informazioni mancanti è fissata in base ad una tariffa oraria di 100.- CHF all'ora o frazione di ora. La tassa è riscossa presso chi ha violato l'obbligo di informare e/o a causato i costi amministrativi.

Il pagamento della tassa non esonera l'interessato dall'obbligo di informare.

Art. 7 Segreto d'ufficio e obbligo di diligenza

I collaboratori dei servizi amministrativi incaricati di compiti nell'ambito dell'aggiornamento e del rilevamento dei dati sottostanno al segreto d'ufficio e devono mantenere il segreto nei confronti di terzi su tutte le informazioni ottenute durante la loro attività tanto per i contenuti dei documenti di rilevazione tanto per i supporti di dati concernenti persone, cose e attività economiche.

La violazione dell'obbligo di mantenere il segreto è punibile anche dopo la conclusione del rapporto di servizio o del rapporto di mandato.

Art. 8 Accertamenti

Per eventuali accertamenti, i servizi comunali preposti al rilevamento dei dati si avvalgono della collaborazione della Polizia comunale. Gli agenti di polizia, in questo caso, sono tenuti ad assumere informazioni, richiedere documenti, incassare tasse e contravvenzioni, e compire ogni atto necessario all'inchiesta loro affidata.

Art. 9 Informazioni

I dati contenuti nei supporti dell'Ufficio banche dati comunale sono segreti (vedi art 7). L'UBD può tuttavia rilasciare informazioni a terzi limitatamente a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.

Art. 10 Distruzione di documenti di rilevazione e dei supporti di dati

Al termine delle operazioni di rilevamento e controllo dei dati trasmessi dagli interessati, i servizi amministrativi comunali provvederanno all'adeguata conservazione, cartacea o elettronica, dei supporti.



Art. 11 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 12 Ricorso

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Pietro Balerna

Approvata con risoluzione municipale 47 del 2 maggio 2016.
Pubblicata agli albi comunali dal 7 maggio al 6 giugno 2016.